

D.G.R. n. 55 – 8208 del 20/12/2018

Oggetto: **Legge 21 novembre 2000 n. 353, art. 10, comma 1. Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di interventi di carattere selvicolturale e/o di ingegneria naturalistica con risorse pubbliche.**

Premesso che

1. la Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" disciplina le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva per la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale e demanda agli enti territoriali competenti il compito della gestione delle aree boschive percorse da incendi, secondo i divieti e le prescrizioni in essa previsti;
2. in particolare l'art. 10, comma 1 vieta per cinque anni, sui soprassuoli boscati percorsi da incendi, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
3. la legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15, "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)" all'articolo 7 dispone che la Giunta regionale disciplini le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000;

Dato atto che:

1. la natura eccezionale degli incendi occorsi nell'autunno 2017 ha indotto la Giunta regionale e gli Enti territorialmente interessati ad assumere misure urgenti e straordinarie, tra la quali, in particolare, con DGR 6271 del 22/12/2017, è stata disposta l'attivazione di un Tavolo tecnico per la predisposizione di un Piano straordinario degli interventi di ripristino nel rispetto degli indirizzi dettati dal medesimo provvedimento;
2. tale Piano, che interessa i principali incendi verificatisi tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre 2017, deve individuare, tra l'altro, le superfici sulle quali l'azione pubblica è giustificata da necessità di prevenzione/ripristino di situazioni di dissesto idrogeologico e/o ai fini della tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici definendo le priorità e le tecniche d'intervento più opportune per la ricostituzione dei soprassuoli;
3. il piano, infine, deve fornire gli elementi necessari affinché l'esecuzione degli interventi sia autorizzata nel rispetto della normativa nazionale in materia di incendi boschivi e della normativa regionale in materia forestale;
4. il Tavolo tecnico, costituito con determinazione del Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica n. 1797 del 18/06/2018, nelle more dell'approvazione del Piano, fornisce le opportune indicazioni tecniche e amministrative nel rispetto della normativa nazionale in materia di incendi boschivi e della normativa regionale in materia forestale;

Dato atto, altresì, che dai lavori del suddetto Tavolo tecnico (come da documentazione agli atti del Settore Foreste):

1. è emersa la necessità di disciplinare i casi per i quali risulta obbligatorio richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di interventi di ripristino ai sensi del già citato art. 10 della Legge 353/2000, definendone i contenuti e stabilendo l'iter procedurale per il loro rilascio;
2. è stato definito che la richiesta di autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica debba essere accompagnata da specifica relazione tecnica, firmata da tecnico/i abilitato/i, che certifichi almeno una delle seguenti emergenze, per ciascuna delle quali sono stati elaborati i contenuti della relazione stessa:
 - a. situazione di dissesto idrogeologico,
 - b. urgenza di intervento per la salvaguardia di un valore ambientale ed ecologico inteso come obiettivo specifico di tutela delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000,

- c. urgenza di intervento per la salvaguardia di un valore paesaggistico di un ambito di paesaggio riconosciuto quale bene paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 157 del d. lgs 42/2004 come individuato nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte del Piano paesaggistico regionale (Ppr).

Ritenuto doveroso disciplinare il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi di ripristino ai sensi del già citato art. 10 della Legge 353/2000, stabilendo che:

1. come previsto dall'art. 7 comma 3 della legge regionale n. 15/2018, la richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 10, comma 1 della Legge n. 353/2000, sia prevista in tutti i casi in cui siano necessari e/o urgenti interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica finanziati con risorse pubbliche su superfici boscate percorse da incendio nei precedenti 5 anni; tale richiesta è presentata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) e conformemente a quanto previsto dai commi 2, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 8/2011 (modificato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015);
2. tale richiesta di autorizzazione contenga, inoltre, una relazione, redatta da tecnico/i abilitato/i nelle materie di seguito indicate, che certifichi almeno una delle seguenti emergenze:
 - a. situazione di dissesto idrogeologico (allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale),
 - b. urgenza di intervento per la salvaguardia di un valore ambientale inteso come obiettivo specifico di tutela dei Siti della rete Natura 2000 o delle aree protette di interesse regionale, provinciale o locale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 19/2009 (allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale),
 - c. urgenza di intervento per la salvaguardia del valore paesaggistico di un ambito di paesaggio riconosciuto quale bene paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 157 del d.lgs. n. 42/2004 come individuato nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte del Piano paesaggistico regionale (Ppr) (allegato C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale);
3. si demandi al Settore tecnico regionale competente per territorio in materia forestale della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Logistica e Trasporti (A18000):
 - a. il ricevimento, l'esame e, tramite provvedimento espresso, il rilascio dell'autorizzazione o il diniego all'esecuzione di interventi nei boschi percorsi dal fuoco nei precedenti 5 anni sostenuti da finanziamenti pubblici;
 - b. l'acquisizione dei pareri (geologico o ambientale o paesaggistico) necessari al fine della conclusione del procedimento avvalendosi delle competenti strutture regionali o delegate dalla Regione che sono tenute ad esprimersi nel termine di 45 giorni, fatta salva la tempistica di cui all'art.43 della l.r. 19/2009 in relazione ai progetti ricadenti nei siti della rete Natura 2000 e fatto salvo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del d. lgs 42/2004. I progetti saranno valutati anche alla luce delle Linee guida tecniche, elaborate dal Tavolo tecnico e che verranno approvate con determinazione del Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica;
4. ai sensi dell'art. 8, comma 6 della l.r. n. 14/2014, il procedimento debba concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza;

Dato atto che il procedimento, disciplinato dalla presente deliberazione, non sostituisce le procedure di autorizzazione paesaggistica previste dall'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, fatti salvi i casi che non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 149 e dell'allegato A al D.P.R. 31/2017.

Visti:

1. la Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 riguardante il procedimento amministrativo e, in particolare, l'art. 8 comma 6 nel quale si indica che i termini per la conclusione dei procedimenti vengano stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale e non possano essere superiori a 90 giorni;

2. il Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 (modificato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015), che definisce:
 - a. i casi in cui è possibile effettuare interventi selvicolturali in deroga al Regolamento stesso (art. 2 co 2);
 - b. le modalità con cui redigere il progetto (art. 6 co 2);
 - c. la disciplina per le richieste di integrazioni ai progetti, la durata dell'autorizzazione, le varianti e le proroghe ai progetti, la comunicazione di conclusione dei lavori (art. 6, commi 4, 5, 6 e 7);
 - d. i casi e le modalità di intervento nei boschi danneggiati o distrutti dal fuoco (art. 41);
 - e. i contenuti del modello di autorizzazione con progetto di intervento (Allegato I);
3. la Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009, riguardante la tutela delle aree naturali e della biodiversità, e, in particolare, l'art. 5 circa la classificazione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale e l'art. 39 relativo ai siti della rete Natura 2000, nonché l'Allegato C circa i contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti che ricadono nei siti stessi ex art. 43 della medesima legge;
4. il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali del paesaggio" e in particolare l'art. 142. (Aree tutelate per legge), che alla lett. g) sottopone a tutela paesaggistica "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" e l'art. 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione), che alla lett. c) individua gli interventi di "taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia" che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica;
5. il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" e in particolare l'allegato A, punti A.20, A.25 e A.26;
6. la deliberazione di Giunta regionale n. 11-1409 del 11/05/2015 che ha approvato, tra le altre, le declaratorie dei settori tecnici della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica stabilendo che gli stessi debbano svolgere anche le funzioni d'ambito territoriale legate all'attuazione delle iniziative di sviluppo della montagna nonché in materia forestale e di vincolo idrogeologico (istruttorie, autorizzazioni e pareri, e istruttoria, controllo e certificazione connessi all'attivazione delle specifiche misure del programma di sviluppo rurale), tra le quali rientrano le autorizzazione all'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale unanime

Delibera

- A) di disciplinare il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000, stabilendo che:
 1. come previsto dall'art. 7 comma 3 della legge regionale n. 15/2018, la richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 10, comma 1 della Legge n. 353/2000, sia prevista in tutti i casi in cui siano necessari e/o urgenti interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica finanziati con risorse pubbliche su superfici boscate percorse da incendio nei precedenti 5 anni; tale richiesta è presentata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) e conformemente a quanto previsto dai commi 2, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 8/2011 (modificato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015);

2. la richiesta di autorizzazione contenga, inoltre, una relazione, redatta da tecnico/i abilitato/i nelle materie di seguito indicate, che certifichi almeno una delle seguenti emergenze:
 - a. situazione di dissesto idrogeologico (allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale),
 - b. urgenza di intervento per la salvaguardia di un valore ambientale inteso come obiettivo specifico di tutela dei Siti della rete Natura 2000 o delle aree protette di interesse regionale, provinciale o locale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 19/2009 (allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale),
 - c. urgenza di intervento per la salvaguardia del valore paesaggistico di un ambito di paesaggio riconosciuto quale bene paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 157 del d.lgs. n. 42/2004 come individuato nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte del Piano paesaggistico regionale (Ppr) (allegato C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale);
 3. si demandi al Settore tecnico regionale competente per territorio in materia forestale della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Logistica e Trasporti (A18000):
 - a. il ricevimento, l'esame e, tramite provvedimento espresso, il rilascio dell'autorizzazione o il diniego all'esecuzione di interventi nei boschi percorsi dal fuoco nei precedenti 5 anni sostenuti da finanziamenti pubblici;
 - b. l'acquisizione dei pareri (geologico o ambientale o paesaggistico) necessari al fine della conclusione del procedimento avvalendosi delle competenti strutture regionali o delegate dalla Regione che sono tenute ad esprimersi nel termine di 45 giorni, fatta salva la tempistica di cui all'art.43 della l.r. 19/2009 in relazione ai progetti ricadenti nei siti della rete Natura 2000 e fatto salvo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del d. lgs 42/2004. I progetti saranno valutati anche alla luce delle Linee guida tecniche, elaborate dal Tavolo tecnico e che verranno approvate con determinazione del Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica
 4. ai sensi dell'art. 8, comma 6 della l.r. n. 14/2014, il procedimento debba concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza;
- B) di dare atto che il procedimento, disciplinato dalla presente deliberazione, non sostituisce le procedure di autorizzazione paesaggistica previste dall'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, fatti salvi i casi che non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 149 e dell'allegato A al D.P.R. 31/2017;
- C) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della legge regionale 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

ALLEGATO A

Legge 21 novembre 2000 n. 353, art. 10, comma 1. Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di interventi di carattere selvicolturale e/o di ingegneria naturalistica con risorse pubbliche

Relazione geologica

Al fine di evidenziare la situazione di dissesto idrogeologico in atto, la relazione deve trattare almeno i seguenti aspetti:

- elementi di base geologici e geomorfologici sito specifici, con particolare attenzione alla natura del suolo superficiale;
- valutazione dell'incremento del potenziale detritico in relazione alla modificazione dei suoli conseguentemente all'incendio;
- condizioni di dissesto potenziale o in atto dei luoghi, tale da determinare una condizione di pericolosità geologica, e determinazione della modifica della stessa a seguito dell'incendio;
- individuazione di beni esposti e vulnerabili in seguito a eventuali dissesti cagionati nelle aree colpite dall'incendio o limitrofe e ad esse collegate;
- individuazione del rapporto funzionale tra i dissesti individuati e opere proposte al fine della riduzione della pericolosità e del rischio.

ALLEGATO B

Legge 21 novembre 2000 n. 353, art. 10, comma 1. Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di interventi di carattere selvicolturale e/o di ingegneria naturalistica con risorse pubbliche

Relazione ambientale

Al fine di evidenziare la necessità di intervento per la salvaguardia di un valore ambientale ed ecologico inteso come obiettivo specifico di tutela dei Siti della Rete Natura 2000 o delle aree protette di interesse regionale, provinciale e locale di cui alla l.r. 19/2009, art. 5, la relazione deve trattare almeno i seguenti aspetti:

- inquadramento e descrizione dei valori ambientali tutelati all'interno del sito e oggetto di degradazione a causa dell'incendio, con particolare riferimento ad habitat (o habitat di specie) e specie tutelate a livello regionale, nazionale o internazionale;
- descrizione delle motivazioni che rendono necessario l'intervento ed obiettivi attesi di miglioramento del valore ambientale interessato;
- inquadramento dell'intervento nell'ambito dei contenuti e degli obiettivi presenti in strumenti di pianificazione dell'area protetta eventualmente vigenti;
- descrizione delle caratteristiche del progetto d'intervento con riferimento alle tipologie di azioni e/o opere, alle dimensioni e/o ambito di riferimento, alla eventuale complementarità con altri progetti.

Se l'area d'intervento ricade all'interno di un Sito della rete Natura 2000, è necessaria la redazione della relazione d'incidenza, i cui contenuti sono elencati nell'Allegato C della l.r. 19/2009.

ALLEGATO C

Legge 21 novembre 2000 n. 353, art. 10, comma 1. Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di interventi di carattere selvicolturale e/o di ingegneria naturalistica con risorse pubbliche

Relazione paesaggistica

Al fine di evidenziare l'urgenza di intervento per la salvaguardia del valore paesaggistico di un ambito riconosciuto dal Piano paesaggistico regionale (Ppr) tra i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, deve essere predisposta una relazione attestante la sussistenza dei valori paesaggistici dell'ambito interessato dalla proposta di intervento sulla base del riconoscimento del valore dell'area all'origine del provvedimento di tutela e dei contenuti della Scheda del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte relativa al bene paesaggistico stesso; al fine della redazione della relazione di cui sopra può essere utile riferimento il rinvio ai contenuti tecnici definiti con "Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".